

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 2275/2020

Oggetto: SOCIETÀ ECOLOGITAL MANECO S.R.L. - VIA LUNGOTORRENTE SECCA, 20 - 16149 - GENOVA (GE). RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO DI STOCCAGGIO PROVVISORIO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI PRODOTTI DA TERZI CON MODIFICA SOSTANZIALE AI SENSI DELL'ART. 208 - D.LGS. N. 152/2006, PARTE IV, CAPO IV E DELLO SCARICO IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE AI SENSI DELLA PARTE III DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 E S.M.I. E DELLA L.R. 16 AGOSTO 2005, N. 43. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 320,00.

In data 11/12/2020 il dirigente BRUZZONE MAURO, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il bilancio di previsione triennale 2020-2022, approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con Deliberazione n. 1 del 15 gennaio 2020;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" – Parti III, IV e V;

Visto il Decreto Legislativo 18 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale";

Visto il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante "Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";

Visto il D. Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, recante "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)";

Visti il D.L. 17.03.2020, n.18 (Disposizioni a seguito dell'emergenza CoVid-19) e in particolare l'art.103, comma 1, che prevede che ai fini del computo dei termini dei procedimenti amministrativi

non deve essere considerato il periodo compreso tra il 22.02.2020 e il 15.04.2020 e il D.L. 08.0.2020, n. 23, art. 37, che ha prorogato il termine del 15.04.2020 al 15.05.2020;

Visto il DPR n.254 del 15.07.2003 recante "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179".

Vista la Legge Regionale 16 agosto 1995, n. 43, "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento";

Vista la Legge Regionale 21.06.1999, n. 18;

Vista la Legge Regionale 31.10.2006 n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale";

Visto il Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n.4 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne che reca al Capo II, la disciplina prevista dall'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 152/06;

Rilevato che le acque di "prima pioggia e lavaggio", qualora provengano dalle superfici scolanti di insediamenti e installazioni individuate all'art. 7 del Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n. 4, debbano essere gestite e trattate in modo da garantire che l'impatto ambientale delle stesse acque sia contenuto entro i limiti fissati dalla tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;

Rilevato che le acque meteoriche di dilavamento ricadenti sulle superfici scolanti degli insediamenti produttivi di cui all'art. 7 del Regolamento Regionale n.4/09 sono state indicate dal regolamento stesso a rischio di contaminazione;

Tenuto conto che

L'impianto di stoccaggio di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi gestito dalla Società Ecological Maneco in via Lungotorrente Secca, 20 (GE) opera in forza dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art.208 del D. Lgs. n. 152/2006 con Provvedimento Dirigenziale n.4535 del 26.07.2010.

In data 24.01.2020 è stata assunta al protocollo di questa Città Metropolitana l'istanza di rinnovo del sopra citato titolo autorizzativo, ex art. 208 – D. Lgs. n. 152/2006 comprensivo dell'autorizzazione allo scarico ai sensi della Sezione II della Parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e del Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n. 4.

Con nota della Città Metropolitana di Genova n.4167 del 28.01.2020 è stato avviato il procedimento ex L. 241/90 ss.mm.ii..

Con tale nota è stato comunicato:

- il nominativo del responsabile del procedimento;
- il termine di conclusione procedimento fissato dalla norma entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza;
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia ai sensi della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 09.01.2014;

Con nota del 21.01.2020 è stato redatto il parere tecnico da parte del competente ufficio della Città Metropolitana di Genova relativo alla valutazione del piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di dilavamento piazzale.

Con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana con il n.5862 del 05.02.2020 è pervenuto parere acustico favorevole da parte del competente ufficio del Comune di Genova.

Stante la situazione epidemiologica da CoVid-19 e visti i differimenti dei termini procedurali disposti con D.L. 17.03.2020, n.18 (Disposizioni a seguito dell'emergenza CoVid-19), convertito con L.27/2020, ed, in particolare, l'art.103, comma 1, che prevede che ai fini del computo dei termini dei procedimenti amministrativi non debba essere considerato il periodo compreso tra il 22.02.2020 e il 15.04.2020, e il D.L. 08.04.2020, n.23, art. 37, che ha prorogato il termine del 15.04.2020 al 15.05.2020, non si tiene conto dei giorni compresi tra il 23 febbraio ed il 15 di maggio u.s.. (differimento dei termini disposto da normativa nazionale legata all'emergenza Covid-19);

In data 16.06.2020 è stato effettuato un sopralluogo presso l'insediamento da parte di personale tecnico della Città Metropolitana di Genova per appurare lo stato dell'arte dell'impianto rispetto alla documentazione presentata non rilevando alcuna difformità nella situazione degli stoccaggi al momento dell'ispezione, ma riscontrando alcune carenze documentali per quanto attiene alla gestione dei rifiuti per cui l'Azienda richiede l'inserimento tra i CER conferibili in impianto che contempli un maggior dettaglio nella descrizione delle modalità di stoccaggio all'aperto dei singoli CER, la loro collocazione in impianto e le indicazioni dei dispositivi di contenimento, laddove necessari, anche con riferimento a norme speciali quali quelle in tema di RAEE e rifiuti sanitari. E' inoltre emersa la necessità di considerare modifica sostanziale dell'attività l'incremento di rifiuti movimentati annualmente, richiesto dall'Azienda. Infatti, nonostante una riduzione da 200 t/g a 60 t/g di rifiuti non pericolosi stoccati giornalmente, l'Azienda ha richiesto un incremento da 10.450 t/anno a 15.000 t/anno.

Le richieste di chiarimenti sono state formalizzate e meglio specificate all'Azienda anche con nota n.30173 del 23 luglio 2020 con la quale è stata anche convocata la prima conferenza dei servizi prevista per il 26 agosto 2020.

Con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana con il n.30729 del 27 luglio 2020 l'Azienda ha trasmesso documentazione tecnica che è stata valutata quale parziale riscontro a quanto richiesto.

Dal 16.06.2020 sono stati pertanto interrotti i termini procedurali che, stante la non completa trasmissione di quanto richiesto da parte dell'Azienda, sono rimasti tali sino al ricevimento di quanto richiesto con la nota del 23 luglio u.s. (ai sensi di quanto previsto all'art.208, comma 9 del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.).

Configurandosi l'incremento annuo richiesto come modifica sostanziale, ai sensi di quanto indicato dall'art. 35, comma 2 della L.R. n.18/1999, con nota n.35114 del 28.08.2020 si è proceduto a convocare una prima conferenza dei servizi, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e della l. n. 241/90 art. 14-ter, al fine di acquisire i pareri da parte degli enti in indirizzo per i comparti di loro rispettiva competenza.

Con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana con il n.34396 del 24.08.2020 è pervenuto parere igienico-sanitario favorevole da parte della competente Struttura Igiene e sanità pubblica della ASL3.

La Conferenza, svoltasi in data 26.08.2020, ha reiterato la richiesta, già precedentemente formulata, di alcune integrazioni e formalizzato la richiesta di alcune altre. Con nota n.35114 del 28.08.2020 è stato trasmesso all'Azienda ed agli Enti interessati il verbale della conferenza contenente, tra l'altro l'elenco delle integrazioni.

Con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana con il n.34680 del 26.08.2020 è pervenuta una parere da parte del Settore regionale della Difesa del Suolo di Genova che colloca l'insediamento in Fascia A rispetto alla pianificazione regionale di bacino, prevedendo la possibilità di mantenimento in sito del deposito provvisorio di rifiuti, ammissibili senza necessità di parere purché risultino ancorati in caso di piena ed amovibili in caso di necessità, al fine di non costituire ostacolo al deflusso.

Con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana con il n. 42721 del 15 ottobre 2020 l'Azienda ha trasmesso documentazione tecnica a riscontro di quanto richiesto variando la richiesta di stoccaggio massimo istantaneo dai 60 m³ richiesti con l'istanza di rinnovo ai 180 m³ (200 t), già autorizzati con la precedente autorizzazione.

In merito al procedimento di rinnovo dell'autorizzazione, si ritiene peraltro necessario aggiornare il titolo autorizzativo, anche allineandolo con i contenuti di autorizzazioni rilasciate ad altri analoghi impianti in tema di modalità e tempistiche di stoccaggio dei rifiuti, verifiche radiometriche, tracciabilità dei rifiuti in impianto, dotazione di un sistema di pesatura dei carichi in ingresso ed uscita, effettuazione di analisi chimiche sui rifiuti non pericolosi aventi codice a specchio per escluderne la pericolosità, intervenendo ad integrare le prescrizioni già impartite con il Prov. Dir. n.4535/2010.

Con nota della Città Metropolitana n.45731 del 30.10.2020 si è proceduto a convocare una seconda conferenza dei servizi per il 25.11.2020.

Con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana con il n.48816 del 20.11.2020 è pervenuto il parere favorevole del servizio urbanistica e del servizio difesa del suolo del Comune di Genova.

Con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana con il n.48948 del 23.11.2020 è pervenuta ulteriore nota da parte del Settore regionale della difesa del suolo Genova che, di fatto conferma i contenuti di quanto già espresso con la nota n.34680 del 26.08.2020.

Nelle date 25 e 27 novembre 2020 si è svolta la conferenza dei servizi che si è conclusa con l'approvazione dell'istanza di rinnovo, con prescrizioni. Il verbale di conferenza è stato trasmesso all'Azienda ed agli Enti interessati con nota n.51291 del 03.12.2020.

Con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con il n.34680 del 26.08.2020, il Settore regionale Difesa del Suolo Genova ha confermato che la pianificazione di bacino colloca l'Azienda in Fascia A, ossia in area soggetta ad inondazioni con tempo di ritorno inferiore ai 50 anni, ritenendo ammissibili (alla luce degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. n.723/2013) i depositi provvisori di rifiuti, pur con incremento dei rifiuti annui movimentati, con prescrizioni gestionali.

Il rinnovo del titolo autorizzativo da parte dell'Azienda attiene alle attività già svolte presso il sito, con apporto di talune modifiche sostanziali e non sostanziali. Viene in questa sede rinnovata anche l'autorizzazione allo scarico idrico industriale in corpo idrico superficiale, già precedentemente autorizzata, con prescrizioni.

Vista la relazione istruttoria del 25.11.2020 inerente il comparto rifiuti che costituisce presupposto al presente Atto, redatta da personale tecnico dell'ufficio rifiuti, scarichi e bonifiche della Città Metropolitana di Genova dalla quale risulta quanto segue:

- Descrizione dell'attività, degli impianti e della gestione rifiuti
 La Società Ecological Maneco chiede di poter gestire in R12/R13 presso il sito di stoccaggio di via Lungotorrente Secca, 20 (GE) le seguenti tipologie di rifiuti:

CER	Descrizione
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
020203	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020304	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020501	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020601	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020704	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
030101	Scarti di corteccia e sughero
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
030307	Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
030308	Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
040209	Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
040221	Rifiuti da fibre tessili grezze
040222	Rifiuti da fibre tessili lavorate
070213	Rifiuti plastici
080318	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
100210	Scaglie di laminazione
101112	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
110501	Zinco solido
120105	Limatura e trucioli di materiali plastici
150101	Imballaggi di carta e cartone
150102	Imballaggi di plastica
150103	Imballaggi in legno
150104	Imballaggi metallici
150105	Imballaggi compositi
150106	Imballaggi in materiali misti
150107	Imballaggi di vetro
150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
160103	Pneumatici fuori uso
160106	Veicoli fuori uso, (non contenenti liquidi né altre componenti pericolose) (***)
160116	Serbatoi per gas liquefatto
160117	Metalli ferrosi
160118	Metalli non ferrosi
160119	Plastica
160120	Vetro
160122	Componenti non specificati altrimenti (***)
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
170101	Cemento
170102	Mattoni

170103	Mattonelle e ceramiche
170107	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06
170201	Legno
170202	Vetro
170203	Plastica
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
170401	Rame, bronzo, ottone
170402	Alluminio
170403	Piombo
170404	Zinco
170405	Ferro e acciaio
170406	Stagno
170407	Metalli misti
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
170504	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
170604	Materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
170802	Materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
180109	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08
190102	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
190118	Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17
190801	Vaglio
190805	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
190814	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813
190902	Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi
191201	Carta e cartone
191202	Metalli ferrosi
191203	Metalli non ferrosi
191204	Plastica e gomma
191205	Vetro
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
191208	Prodotti tessili
191210	Rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
200101	Carta e cartone
200102	Vetro
200108	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
200110	Abbigliamento
200111	Prodotti tessili
200125	Oli e grassi commestibili
200130	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
200132	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
200134	Batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33

200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
200138	Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
200139	Plastica
200140	Metalli
200201	Rifiuti biodegradabili
200202	Terra e roccia
200301	Rifiuti urbani non differenziati (****)
200302	Rifiuti dei mercati (****)
200303	Residui della pulizia stradale
200307	Rifiuti ingombranti

(***) Solo veicoli o componenti di veicoli sottoposti ad operazioni di bonifica e/o messa in sicurezza ex D. Lgs. n.209/2003 e ss.mm.ii., quindi privati delle componenti pericolose e cancellati dal PRA da parte di imprese autorizzate, prima del conferimento in impianto.

(****) Limitatamente ad interventi contrattualizzati con AMIU S.p.A., Società Autostrade per l'Italia S.p.A., attività private legate alla diporistica ed attività di sgombero per conto di attività industriali.

Si ritiene di poter autorizzare l'elenco di CER sopra riportato (incrementato rispetto a quello contenuto nella precedente autorizzazione), nei limiti per lo stoccaggio volumetrico pari a 200 t/g (pari a 180 m³/g) e 15.000 t/anno e nell'osservanza delle prescrizioni per lo stoccaggio definite con la presente autorizzazione.

Considerato che, in oggi, l'Azienda non precisa ubicazioni fisse per lo stoccaggio delle altre tipologie di rifiuti non pericolosi per cui fa richiesta di gestione, riservandosi flessibilità nella gestione ed organizzazione dello spazio riservato allo stoccaggio, si ritiene necessario definire alcune regole generali sugli stoccaggi e sulle operazioni di ricondizionamento, selezione, separazione e cernita.

Di fatto, come emerge anche dai rendiconti annuali che l'Azienda invia a seguito di prescrizione prevista dal Prov. Dir. n.4535/2010, l'unico CER ricevuto, stoccato e conferito ad altri impianti per il recupero è (ad oggi) il 19 08 05 (6.690 t nel 2019). Con l'istanza di rinnovo l'Azienda chiede che le venga confermata la possibilità di ricevere anche le altre tipologie di rifiuti autorizzate su cui effettuare eventuali operazioni di selezione e cernita. Con l'istanza l'Azienda ha anche presentato richiesta di ampliamento dell'elenco di CER precedentemente autorizzato con Prov. Dir. n.4535/2010, inserendo alcuni rifiuti per i quali si valuta necessario regolamentare alcune modalità specifiche di stoccaggio e tempistiche massime di permanenza in impianto:

- per i rifiuti sanitari non pericolosi (es. farmaci scaduti), ma che richiedono particolari sistemi di gestione ai sensi di quanto previsto dal DPR 254/2003, si ritiene debbano essere usati per lo stoccaggio contenitori a chiusura ermetica e si assente al richiesto stoccaggio in big bags o sfusi solo se posti in scarrabili che, in ogni caso, dovranno essere coperti ad impedirne il dilavamento;
- per i RAEE (16 02 14, 16 02 16 e 20 01 36) si ritiene approvabile unicamente uno stoccaggio al coperto e pertanto in cassone chiuso o copribile con telonatura stabilmente ancorata al cassone, nel rispetto delle indicazioni tecniche ed operative di cui al D. Lgs. n.49/2014. Non sono approvabili stoccaggio pallettizzati in area scoperta in considerazione della classificazione idraulica dell'area su cui insiste l'insediamento (Fascia A);
- per rifiuti costituiti da rottami metallici e RAEE dovranno essere effettuate misure radiometriche sui carichi in ingresso e si procede ad inserirne le relative prescrizioni;

- come per i RAEE, anche gli altri rifiuti si ritiene che debbano essere collocati in container da 10 – 20 – 30 m³, anche qualora fossero stoccati in fusti, sempre tenendo conto della classificazione del Piano di Bacino per l'area in questione (Fascia A);
- i rifiuti costituiti da fanghi prodotti dal trattamento delle acque urbane prevedono la movimentazione (carico e scarico) degli scarrabili con cui vengono ritirati dal produttore, il loro deposito in sito ed il successivo avvio agli impianti di destinazione finale. Attualmente il tempo di permanenza di tali rifiuti in sito è mediamente pari a 1-2 giorni dal conferimento. Al riguardo, in analogia con le disposizioni assunte per altri analoghi impianti insistenti sul territorio della Città Metropolitana genovese, si ritiene di modificare le tempistiche di stoccaggio attualmente fissate in 7 giorni con P.D. n.4535/2010, operando in analogia a quanto disposto dal D.M. 08 aprile 2008, relativo alla disciplina della gestione di rifiuti urbani, che fissa in 72 ore il tempo massimo di stoccaggio della frazione organica umida (p.to 7.2 – All.I: *“La frazione organica umida deve essere avviata agli impianti di recupero entro 72 ore, al fine di prevenire la formazione di emissioni odorogene.”*);
- si ritiene che la sopra citata tempistica possa essere impiegata per analogia nei casi di stoccaggio di rifiuti ad alta, quanto rapida, putrescibilità e fermentescibilità quali sono i rifiuti urbani regolati dal D.M. citato, ma anche altri CER costituiti da materiale organico (e pertanto, di per sé, soggetto a fenomeni di biodegradazione), regolati con autorizzazioni ordinarie o con AIA: l'analogia con tale criterio temporale stabilito dalla normativa sui RU per regolare la gestione di rifiuti aventi caratteristiche di alta biodegradabilità e conseguente sviluppo di emissioni odorogene si intende applicabile nei casi in cui lo stoccaggio non avvenga in ambiente confinato quale un serbatoio e con contestuale attivazione di dispositivi di contenimento delle emissioni;
- pertanto, si procede ad uniformare le prescrizioni relative ai rifiuti putrescibili e fermentescibili che debbono essere conferiti a terzi entro 72 ore dalla presa in carico presso l'impianto di Ecogital Maneco. Tale tempistica è da applicarsi al CER 19 08 05, ma anche ai CER corrispondenti a rifiuti ad alta fermentescibilità, quali quelli provenienti da scarti per il consumo e trasformazione, rifiuti biodegradabili da cucine e mense, rifiuti biodegradabili, rifiuti dei mercati, rifiuti urbani non differenziati, ecc., come si evince dalla nota in calce alla tabella CER sopra riportata. Si definisce altresì una tempistica massima di stoccaggio pari a 30 giorni dall'ingresso del rifiuto in impianto per i rifiuti soggetti ad inevitabili processi di biodegradazione più “a lungo termine” con contestuale limitazione delle emissioni odorogene rispetto a rifiuti a più rapida biodegradabilità.

Come indicato nella propria nota del 26.08.2020 (e successiva nota n.48948 del 23.11.2020), il Servizio Difesa del Suolo Genova ha confermato che la pianificazione di bacino colloca l'Azienda in Fascia A, ossia in area soggetta ad inondazioni con tempo di ritorno inferiore ai 50 anni, ritenendo ammissibili (alla luce degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. n.723/2013) i depositi provvisori di rifiuti, pur con incremento dei rifiuti annui movimentati, *“purchè risultino adeguatamente ancorati in caso di piena ed amovibili in caso di necessità e non costituiscano significativo ostacolo al deflusso”*. Pertanto è necessario che l'Azienda provveda a realizzare adeguati sistemi di ancoraggio con catene a ganci fissate nel calcestruzzo ed altri sistemi di fissaggio che ne impediscano il trascinarsi in caso di piena del torrente, conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. n.723/2013 per insediamenti ricadenti in fascia A.

La Società effettua attività di messa in riserva di tali rifiuti prima del loro avvio a recupero come R12 o R13 ed effettua operazioni preliminari al trattamento su talune tipologie di rifiuti. Utilizza per

il CER 19 08 05 cassoni scarrabili a tenuta stagna, mentre per i rifiuti diversi dal 19 08 05 intenderebbe impiegare altri contenitori destinati a tal scopo (fusti, pallets, sacchi e big-bags), oltre ai container. Ribadendo quanto sopra indicato, si ritiene che, stante la vicinanza con l'alveo del torrente Secca e il rio Morego, tutti i rifiuti (anche già raccolti in specifici contenitori di piccole e/o medie dimensioni) debbano comunque essere stoccati in contenitori dedicati, pesanti ed ancorati a terra o a parete, per prevenire trascinalamenti in caso di esondazioni derivanti dalla piena del torrente e/o del rio. Pertanto potranno essere previsti scarrabili con setti interni di separazione per tipologia di rifiuti, ma non l'utilizzo di big-bags, sacchi, pellets o fusti posizionati direttamente sull'area di stoccaggio all'aperto.

Secondo quanto indicato nel parere trasmesso dal Comune di Genova con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con il n.48816 del 20.11.2020, relativamente all'intervento di sistemazione idraulica del rio Morego e di adeguamento idraulico del Torrente Secca, e nell'ipotesi di una eventuale revisione del Piano di Bacino, si potrà rivalutare la necessità di mantenere le prescrizioni volte a confinare e contenere gli stoccaggi dei rifiuti in forza di una futura collocazione in fascia differente rispetto all'attuale classificazione in Fascia A.

Relativamente alla regimazione della acque meteoriche di dilavamento piazzale si recepiscono i contenuti dell'istruttoria tecnica del competente ufficio della Città Metropolitana di Genova del 21.01.2020, ovvero:

L'area industriale risulta completamente delimitata dal muro perimetrale della palazzina uffici/laboratorio, sia dal muro di delimitazione in fregio all'alveo del torrente Secca e risulta accessibile da Via Lungotorrente Secca, mediante porta carraia. L'area adibita allo stoccaggio rifiuti ha un'estensione di ca. 200 m² sul piazzale interno dell'insediamento di estensione pari a circa 1100 m² totali, pavimentati in calcestruzzo ed in parte asfaltati nonché dotati di sistema di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento. L'insediamento è costituito anche da un'area coperta di superficie pari a circa 500 m² adibita ad uffici e laboratorio e dove verranno effettuate alcune operazioni di smontaggio manuale dei RAEE.

L'area coperta è costituita da un edificio ad uso uffici con tetto piano e canali di gronda con pluviali di regimazione delle acque piovane. I pluviali convogliano le acque meteoriche, in parte sul piazzale della ditta ed in parte direttamente alla rete comunale delle acque bianche.

L'area scoperta è invece costituita dal piazzale di manovra, parcheggio e ricovero dei mezzi e l'area vera e propria adibita alla messa in riserva dei rifiuti.

L'intera superficie scoperta presenta una pavimentazione in calcestruzzo e dotata di caditoie grigliate e canalizzazioni che convogliano le acque piovane di dilavamento, nonché quelle della porzione di tetto dell'edificio (250 m² circa), in due vasche di raccolta e tenuta stagna della capacità complessiva pari a circa 108 m³. Tali vasche sono posizionate in serie e sono a tenuta stagna senza alcun tipo di scarico di troppo pieno e/o emergenza.

Nelle vasche sopra citate vengono convogliate anche le acque di lavaggio del piazzale, effettuato mediamente con cadenza bimestrale, e le acque del lavaggio ruote dei mezzi effettuato in caso di necessità.

Le operazioni di pulizia e lavaggio vengono altresì condotte a seguito di uno spandimento accidentale sull'area scoperta o a seguito dell'effettuazione di una attività lavorativa che determinasse l'imbrattamento del piazzale.

Tulle le acque raccolte nelle vasche di accumulo vengono periodicamente rimosse mediante l'impiego di idonei sistemi di pompaggio e cisterne di raccolta o a mezzo autospurgo e conferite come rifiuti a centri di smaltimento autorizzati. Viene previsto un controllo mensile del livello acque nelle vasche di raccolta.

L'insediamento è inoltre dotato di un impianto di distribuzione carburante per i mezzi aziendali, costituito da un serbatoio da 8000 litri, dotato di bacino di contenimento e sistema di erogazione. Al momento tale impianto è collocato sotto la tettoia di un magazzino, ma è intenzione dell'Azienda procedere al suo spostamento in un'area esterna scoperta del piazzale dell'insediamento. Il serbatoio sarà, in ogni caso posizionato su bacino di contenimento e provvisto di tettoia autonoma. Le acque piovane che interessano l'area di distribuzione verranno comunque convogliate alle stesse vasche di accumulo delle acque di dilavamento del piazzale dell'insediamento.

Contestualmente al rinnovo dell'autorizzazione ex art.208 – D. Lgs. n.152/2006, si ritiene necessario aggiornare la sezione relativa alla garanzia finanziaria ed all'obbligo in capo alla Società di verifica della sussistenza dei requisiti di iscrizione all'IVASS da parte della compagnia assicuratrice, provvedendo a stipulare tempestivamente nuova polizza in caso di fallimento della stessa o rescissione contrattuale con conseguente decadenza della polizza in essere.

Considerato che

l'istanza di rinnovo, presentata in data 24.01.2020, risulta completa di copia di distinta di pagamento effettuato in data 24.01.2020) pari a € 320,00 dovuti quale contributo per le spese di istruttoria, secondo quanto determinato con D.G.P. n.183/2011, da introitarsi secondo i seguenti estremi finanziari:

Codice	Azione	Importo	Struttura Accertamento
3010002	3001624	320,00	376/2020

che la Banca Dati Nazionale Antimafia in data 05.10.2020 ha restituito riscontro alla richiesta finalizzata all'ottenimento di comunicazione antimafia ex art. 87 D.L. n. 159/2011 come emendato dal D. Lgs. n. 218/2012 e dal D. Lgs. n. 153/2014, comunicando la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D. Lgs. n. 159/2011 a carico delle figure societarie della Ecological Maneco S.r.l.;

Vista la relazione istruttoria redatta dal responsabile di procedimento in data 25.11.2020 che richiama la relazione di comparto inerente lo scarico idrico del 21.01.2020, reperibile agli atti e inserita nel relativo fascicolo informatico;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Mara Pagnacco, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Alla luce di tutto quanto sopra esposto,

DISPONE

A) di rinnovare, fatti salvi i diritti di terzi, l'autorizzazione, con modifica sostanziale, ai sensi dell'art.208 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e per ulteriori anni 10 (dieci) dalla data di emanazione del presente Atto, in capo alla Società Ecological Maneco S.r.l. per la prosecuzione della gestione dell'impianto di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi, presso il sito ubicato in via Lungotorrente Secca, 20, in Genova (GE), nell'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. Nell'impianto potranno essere stoccati i rifiuti non pericolosi di cui alla tabella di seguito riportata e secondo le modalità indicate nella medesima tabella e nelle note in calce alla stessa:

CER	Descrizione	Attività svolte		Fusti	bagSacchi e big	Cassoni	Nota
		R13	R12				
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	X	X	x	x	x	
020203	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X	x	x	x	(*)
020304	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X	x	x	x	(*)
020501	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X	x	x	x	(*)
020601	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X	x	x	x	(*)
020704	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X	x	x	x	(*)
030101	Scarti di corteccia e sughero	X	X	x	x	x	
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	X	X	x	x	x	
030307	Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	X	X	x	x	x	(**)
030308	Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	X	X	x	x	x	
040209	Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	X	X	x	x	x	
040221	Rifiuti da fibre tessili grezze	X	X	x	x	x	
040222	Rifiuti da fibre tessili lavorate	X	X	x	x	x	
070213	Rifiuti plastici	X	X	x	x	x	
080318	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	X		x	x	x	
100210	Scaglie di laminazione	X	X	x	x	x	
101112	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	X	X	x	x	x	
110501	Zinco solido	X	X	x	x	x	
120105	Limatura e trucioli di materiali plastici	X	X	x	x	x	
150101	Imballaggi di carta e cartone	X	X	x	x	x	
150102	Imballaggi di plastica	X	X	x	x	x	
150103	Imballaggi in legno	X	X	x	x	x	
150104	Imballaggi metallici	X	X	x	x	x	

150105	Imballaggi compositi	X	X	x	x	x	
150106	Imballaggi in materiali misti	X	X	x	x	x	
150107	Imballaggi di vetro	X	X	x	x	x	
150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	X	X	x	x	x	
160103	Pneumatici fuori uso	X	X			x	
160106	Veicoli fuori uso, (non contenenti liquidi né altre componenti pericolose) (***)	X	X			x	(***)
160116	Serbatoi per gas liquefatto	X	X		x	x	
160117	Metalli ferrosi	X	X	x	x	x	
160118	Metalli non ferrosi	X	X	x	x	x	
160119	Plastica	X	X	x	x	x	
160120	Vetro	X	X	x	x	x	
160122	Componenti non specificati altrimenti (***)	X	X	x	x	x	(***)
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	X	X	x	x	x	
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	X	X	x	x	x	
170101	Cemento	X	X	x	x	x	
170102	Mattoni	X	X	x	x	x	
170103	Mattonelle e ceramiche	X	X	x	x	x	
170107	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06	X	X	x	x	x	
170201	Legno	X	X	x	x	x	
170202	Vetro	X	X	x	x	x	
170203	Plastica	X	X	x	x	x	
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	X		x		x	
170401	Rame, bronzo, ottone	X	X	x	x	x	
170402	Alluminio	X	X	x	x	x	
170403	Piombo	X	X	x	x	x	
170404	Zinco	X	X	x	x	x	
170405	Ferro e acciaio	X	X	x	x	x	
170406	Stagno	X	X	x	x	x	
170407	Metalli misti	X	X	x	x	x	
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	X	X	x	x	x	
170504	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	X	X	x	x	x	
170604	Materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	X	X	x	x	x	
170802	Materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	X	X	x	x	x	
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	X	X	x	x	x	
180109	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce	X	X	x		x	

	18 01 08						
190102	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	X	X	x	x	x	
190118	Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17	X	X	x	x	x	
190801	Vaglio	X		x	x	x	(*)
190805	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	X		x	x	x	(*)
190814	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813	X		x	x	x	(*)
190902	Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	X		x	x	x	(**)
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi	X	X	x	x	x	
191201	Carta e cartone	X	X	x	x	x	
191202	Metalli ferrosi	X	X	x	x	x	
191203	Metalli non ferrosi	X	X	x	x	x	
191204	Plastica e gomma	X	X	x	x	x	
191205	Vetro	X	X	x	x	x	
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	X	X	x	x	x	
191208	Prodotti tessili	X	X	x	x	x	
191210	Rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)	X	X	x	x	x	
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	X	X	x	x	x	
200101	Carta e cartone	X	X	x	x	x	
200102	Vetro	X	X	x	x	x	
200108	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	X	X	x	x	x	(*)
200110	Abbigliamento	X		x	x	x	
200111	Prodotti tessili	X		x	x	x	
200125	Oli e grassi commestibili	X		x		x	(**)
200130	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29	X	X	x	x	x	
200132	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	X	X	x		x	
200134	Batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	X				x	
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	X	X			x	
200138	Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	X	X	x	x	x	
200139	Plastica	X	X	x	x	x	
200140	Metalli	X	X	x	x	x	
200201	Rifiuti biodegradabili	X	X	x	x	x	(*)
200202	Terra e roccia	X	X	x	x	x	
200301	Rifiuti urbani non differenziati (****)	X	X	x	x	x	(*)
200302	Rifiuti dei mercati (****)	X	X	x	x	x	(*)
200303	Residui della pulizia stradale	X	X	x	x	x	
200307	Rifiuti ingombranti	X	X			x	

(*) Tempi massimi di stoccaggio presso Ecological Maneco pari a 72 ore dal conferimento

(**) Tempi massimi di stoccaggio presso Ecologital Maneco pari a 72 ore dal conferimento

(***) Solo veicoli o componenti di veicoli sottoposti ad operazioni di bonifica e/o messa in sicurezza ex D. Lgs. n.209/2003 e ss.mm.ii., quindi privati delle componenti pericolose e cancellati dal PRA da parte di imprese autorizzate, prima del conferimento in impianto.

(****) Limitatamente ad interventi contrattualizzati con AMIU S.p.A., Società Autostrade per l'Italia S.p.A., attività private legate alla diportistica ed attività di sgombero per conto di attività industriali.

2. In impianto non può essere superato il limite di 180 m³/g (pari a 200 t/g) quale stoccaggio istantaneo massimo di rifiuti. Annualmente non possono essere superate le 15000 t/anno di rifiuti non pericolosi in stoccaggio. Il conferimento dei rifiuti presso l'impianto dovrà essere preventivamente programmato da Ecologital Maneco S.r.l ed approvato dal responsabile dell'impianto o da questi espressamente delegato, tenendo conto della disponibilità residua dello stoccaggio istantaneo nell'insediamento nel rispetto dei limiti indicati.
3. Il tempo massimo di messa in riserva dei rifiuti prima dell'avvio alle operazioni di recupero non potrà superare 1 anno dalla data di ricezione del rifiuto. Per i rifiuti ad alta putrescibilità e fermentescibilità contrassegnati con (*) nella tabella CER di cui al p.to 1), dovranno essere conferiti a terzi entro 72 ore dalla presa in carico presso l'impianto Ecologital Maneco S.r.l.. I rifiuti a media putrescibilità e fermentescibilità dovranno essere conferiti a terzi entro 30 giorni dalla presa in carico presso l'impianto Ecologital Maneco S.r.l., come indicato nella tabella CER in premessa al presente Atto. . In entrambi i casi lo stoccaggio dovrà avvenire in bulk chiusi per i rifiuti liquidi e in contenitori ermetici per i solidi. Questi ultimi potranno essere aperti per il solo tempo necessario alle operazioni di separazione dei materiali ai fini del recupero e non potranno essere aperti nè manipolati nei casi di rifiuti conferiti in impianto già ad uno stadio avanzato di biodegradazione con rilievo di un alto livello di emissioni odorigene provenienti dagli stessi.
4. La zona di stoccaggio dei rifiuti è quella indicata nell'allegata planimetria (All.1) che costituisce parte integrante della presente istruttoria. Dovrà essere osservata, in qualsiasi momento, la delimitazione dell'area di stoccaggio lì rappresentata e nessun rifiuto dovrà essere stoccato al di fuori delle disposizioni indicate in planimetria. Resta salva la flessibilità nelle disposizioni dei container e/o scarrabili dei CER sull'area, nel rispetto del quantitativo massimo istantaneo di cui al p.to 2).
5. L'attività dovrà essere svolta come descritta nella relazione tecnica fornita con le integrazioni del 15.10.2020 e nel Piano di Gestione Operativa e di Sicurezza – Rev.2 – 30.09.2020, laddove non in contrasto con le prescrizioni del presente Atto che, in ogni caso, prevalgono. Nello specifico si autorizzano, come da tabella CER, le seguenti operazioni:
 - a) **R13**: operazione di messa in riserva dei rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R12;
 - b) **R12**: scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11, consistenti nel ricondizionamento, selezione, cernita, separazione manuale di parti e materiali ai fini del recupero.
6. All'arrivo all'impianto il carico dovrà essere verificato da operatore di Ecologital Maneco S.r.l. al fine di appurarne la corrispondenza di quanto dichiarato dai documenti di trasporto e dalle analisi di classificazione del rifiuto con conseguente valutazione dell'accettabilità all'interno dell'impianto. I rifiuti non conformi a quanto indicato nei FIR in ingresso o a quanto autorizzato come ricevibile con il presente Atto, dovranno essere respinti. Ogni qual volta un carico di rifiuti venga respinto (per qualunque motivo), il gestore dell'impianto dovrà darne tempestiva comunicazione alla Città Metropolitana di Genova (a mezzo FAX o PEC: pec@cert.cittametropolitana.genova.it) entro e non oltre 24 ore, trasmettendo copia del formulario di identificazione o altro documento equivalente. La procedura di riferimento per la ricezione dei carichi in ingresso è quella indicata nel Piano di Gestione Operativa e di Sicurezza – Rev.2 – 30.09.2020.
7. Sui carichi di rifiuti per i quali vige l'obbligo di verifiche dei livelli radiometrici in ingresso all'impianto, devono essere attuate le disposizioni di cui all'art. 72 comma 4 del D. Lgs.

- n.101/2020. Prima dell'accettazione, i rifiuti in ingresso, dovranno essere sottoposti ai controlli di radioattività, tramite apposita strumentazione, da parte di personale della Società Ecological Maneco, secondo il protocollo di sorveglianza radiometrica dell'Azienda e successivi aggiornamenti/revisioni che l'esperto di radioprotezione riterrà di dover apportare, anche su indicazione di ARPAL – Settore fisico.
8. Il controllo radiometrico sui carichi deve essere eseguito in un'area appositamente individuata, tale per cui, in caso di successivo rilevamento radiometrico di livelli anomali il carico non debba essere necessariamente spostato. In alternativa, prevedendo un eventuale necessità di movimentazione, un Esperto di Radioprotezione almeno di secondo grado dovrà preventivamente stimare il limite del valore di dose per quale detto spostamento può essere eseguito senza pericolo di esposizioni indebite.
 9. Si applica quanto indicato dalla UNI 10897 "Carichi di rottami metallici – Rilevazione di radionuclidi con misure X e Gamma".
 10. L'attestazione della sorveglianza radiometrica sui rifiuti (ex art. 4 dell'Allegato XIX del D.Lgs. n.101/2020) deve avere frequenza trimestrale. Devono essere disponibili per gli organi di controllo i dati identificativi del carico atti alla ricostruzione della provenienza.
 11. In caso di impiego di uno strumento portatile di misura di radiazioni ionizzanti lo stesso deve essere tarato presso un centro ACCREDIA con frequenza almeno triennale. In caso di un futuro impiego presso Ecological Maneco di uno strumento di misura di radiazioni ionizzanti tipo portale, la verifica di buon funzionamento dovrà essere almeno bimestrale.
 12. Le operazioni conseguenti il rilevamento di livelli anomali devono essere eseguite sotto la supervisione di un Esperto di Radioprotezione almeno di secondo grado con apposito incarico, che curerà la sorveglianza fisica della radioprotezione.
 13. Ai fini di ottemperare alle rispettive competenze gli organi di controllo devono essere informati preventivamente delle operazioni poste in essere.
 14. Tutti i rifiuti in ingresso all'impianto dovranno essere sottoposti a pesatura con gli esistenti sistemi di appositi costituiti da transpallets per carichi più piccoli e del nuovo sistema pesa-assi (descritto con le integrazioni del 15.10.2020) che l'Azienda dovrà installare e rendere operativo **entro 120 giorni** dalla data di ricevimento del presente Atto. I risultati delle pesate dovranno essere stampati, allegati ai FIR e registrati sul registro di carico e scarico rifiuti. Eventuali rilevanti difformità con quanto indicato nei FIR dovranno essere motivate ed indicate nella sezione "Note" del già citato registro. Dovranno essere conservati per almeno 5 anni gli scontrini/attestazioni delle pesate effettuate.
 15. I sistemi di pesatura dovranno essere sottoposti a tarature periodiche secondo la frequenza indicata dai fornitori ed eseguite da parte di laboratorio abilitato all'esecuzione di tali verifiche. L'Azienda dovrà conservare i certificati di taratura per almeno 5 anni. L'Azienda dovrà fornire - **entro 60 giorni** dalla data di ricevimento del presente Atto – alla Città Metropolitana di Genova una descrizione tecnica del transpallet in dotazione ed una dichiarazione del fornitore del pesa-assi o altro documento tecnico che attestino le necessarie frequenze manutentive ed il contenuto operativo di tali interventi su tale sistema di pesatura. Le manutenzioni e le tarature dovranno essere annotate e descritte (modalità e contenuto degli interventi; esiti certificati delle tarature) su un apposito quaderno manutenzioni a pagine numerate, preventivamente vistato dalla Città Metropolitana di Genova. *In alternativa, il quaderno potrà essere informatizzato con fogli intestati e numerati da parte dell'Azienda e vistati dalla Città Metropolitana di Genova. Le registrazioni dovranno avvenire nel giorno dell'intervento, mentre le stampe potranno essere effettuate mensilmente per l'archiviazione, o su richiesta dell'autorità di controllo.*
 16. In caso di disservizio dei sistemi di pesatura dei rifiuti in ingresso/uscita dall'impianto, la Ditta dovrà provvedere al loro ripristino nei tempi più brevi possibili e comunque dovrà adottare altre modalità attendibili di ottenimento del peso dei carichi in ingresso ed in uscita dall'impianto. Si chiede all'Azienda di fornire la descrizione delle sopra citate modalità

alternative di accertamento del peso delle diverse tipologie di carichi pesati con il transpallet e con pesa assi **entro 60 giorni** dalla data di ricevimento del presente Atto.

17. I rifiuti devono essere stoccati per categorie omogenee, secondo quanto consentito o vietato dalla parte IV del D. Lgs. n.152/2006.
18. Tutti i cassoni scarrabili adibiti allo stoccaggio dei rifiuti devono essere etichettati in modo leggibile (con etichette resistenti all'acqua ed ai prodotti contenuti) con indicazione dei codici CER del/dei rifiuti che individuano il contenuto. In caso di più CER all'interno di un medesimo scarrabile, dovranno essere indicati tutti i CER ivi contenuti che, all'interno, dovranno essere stoccati separatamente con l'adozione di sistemi di separazione interna.
19. Lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti solidi (in collettame e non) e liquidi (in collettame e non) dovrà avvenire in recipienti adatti a ciascuna tipologia di rifiuti che saranno adibiti a contenere (quali, a mero titolo esemplificativo, fusti plastici e metallici, cisterne pallettizzate, big-bags, contenitori metallici ecc.) e realizzati in materiale con adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico – fisiche del rifiuto stesso.
20. Presso il centro di stoccaggio provvisorio non possono essere accettati materiali sfusi allo stato solido, né fanghi percolanti. I rifiuti liquidi dovranno essere conferiti all'impianto unicamente in contenitori a tenuta stagna.
21. Tutti i contenitori di rifiuti quali fusti, sacchi, big-bags, cisternette dovranno essere collocati all'interno di container o cassoni scarrabili, anche con eventuale impiego di setti interni di separazione per raccolte monomateriale di rifiuti.
22. I cassoni scarrabili dovranno essere sempre mantenuti coperti con sistemi di copertura stabili o teloni fissati, tranne che nei momenti di carico/scarico degli stessi. I container dovranno essere mantenuti chiusi, tranne che nei momenti di carico e scarico.
23. I cassoni scarrabili devono essere debitamente ancorati al suolo o a parete in modo da evitare qualunque trasporto di materiale da parte dell'adiacente torrente Secca in caso di piena. Si chiede all'Azienda di provvedere ad inviare una relazione tecnica attestante l'esecuzione degli interventi di predisposizione degli agganci **entro 90 giorni** dalla data di ricevimento del presente Atto.
24. In caso di allerta meteorologica rossa (o livelli di allerta di grado inferiore che possano comportare intensi fenomeni temporaleschi e rischio esondazione con conseguente possibile trascinarsi di rifiuti o altri materiali nell'adiacente torrente Secca), i rifiuti stoccati in cassoni dovranno essere messi in sicurezza ed agganciati stabilmente al sistema di ancoraggio.
25. In situazioni di rischio di esondazione dovranno inoltre essere applicate le procedure indicate nel Piano di Gestione Operativa e di Sicurezza – Rev.2 - Paragrafo IO10, anche mediante avvio a recupero/smaltimento presso terzi dei rifiuti conferibili.
26. L'area di messa in riserva dei rifiuti dovrà essere identificata da apposita segnaletica orizzontale o verticale. La superficie delle aree di conferimento e di messa in riserva dovranno essere pavimentate ed impermeabilizzate e sempre mantenute integre, ripristinandole in caso di danneggiamenti e/o programmandone il rifacimento.
27. I rifiuti destinati alla sola messa in riserva (R13) non possono essere oggetto di alcuna manipolazione, lavorazione, selezione o cernita, se non per i CER su cui può essere attuato un mero accorpamento di rifiuti di analoga natura e provenienza, ai fini dell'ottimizzazione dei carichi in uscita e solo se i rifiuti sono manipolabili manualmente senza dare origine ad emissioni pulverulente o maleodoranti in atmosfera o percolamenti di liquidi.
28. La messa in riserva dei rifiuti fangosi palabili dovrà essere sempre effettuata con l'ausilio di cassoni scarrabili metallici a tenuta che non dovranno, in ogni caso, essere aperti e pertanto i rifiuti non potranno essere manipolati al fine di contenere lo sviluppo di emissioni maleodoranti.

29. Per quanto attiene allo stoccaggio di alcuni rifiuti sanitari non pericolosi, ma che richiedono particolari sistemi di gestione, gli stessi dovranno essere gestiti in conformità ai contenuti del DPR n.254/2003 (rifiuti sanitari); per lo stoccaggio di tali rifiuti devono essere usati contenitori a chiusura ermetica. Il richiesto stoccaggio in big bags o sfusi in container è ammesso solo se in impianto i rifiuti o i big-bags che li contengono vengono posti in scarrabili che, in ogni caso, dovranno essere coperti ad impedirne il dilavamento.
30. I RAEE (16 02 14, 16 02 16 e 20 01 36) dovranno essere gestiti secondo le indicazioni di cui al D. Lgs. n. 49/2014 e ss.mm.ii. relativamente a conferimento, stoccaggio, movimentazione e smontaggio piccole parti, finalizzato al recupero. In ogni caso, nell'impianto Ecological Maneco potranno essere effettuate solo operazioni manuali di cernita e separazione di materiali da avviare a recupero, da svolgersi al coperto in locale dedicato. Non possono essere gestiti presso l'impianto RAEE contenenti sostanze lesive per l'O₃ atmosferico.
31. Le aree di stoccaggio di dette apparecchiature dismesse devono essere opportunamente contrassegnate, avendo riguardo di evitare un accatastamento privo di opportune cautele e misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità stessa delle apparecchiature.
32. Lo stoccaggio dei RAEE conferiti deve essere realizzato in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero.
33. I rifiuti appartenenti alla categoria 16 del catalogo EER sono costituiti da componenti di veicoli unicamente già sottoposti a bonifica e messa in sicurezza prima del conferimento nell'impianto Ecological Maneco, oltre che già radiati dal PRA.
34. Gli eventuali sversamenti/percolamenti di rifiuti liquidi dovranno essere assorbiti, raccolti ed adeguatamente smaltiti. A tal fine dovrà essere sempre disponibile presso l'impianto un'adeguata quantità di materiale assorbente idoneo alla rimozione di accidentali sversamenti di liquidi all'interno dell'insediamento; il materiale utilizzato per tale operazione dovrà essere, in seguito, correttamente smaltito da Ecological Maneco S.r.l. come rifiuti in conto proprio.
35. la Società dovrà garantire l'approntamento ed il costante aggiornamento di un sistema interno di tracciabilità dei rifiuti, compilando l'apposita modulistica predisposta nell'ambito della certificazione ISO 14001 o altra meglio vista documentazione e procedura interna. In particolare, il sistema deve garantire:
 1. di verificare l'idoneità del rifiuto in ingresso, con riferimento alla procedura di accettazione e verifica dei carichi in ingresso all'impianto;
 2. di disporre, mediante accesso immediato, di tutte le informazioni relative alle caratteristiche merceologiche ed all'origine dei rifiuti in ingresso;
 3. di mantenere la tracciabilità del rifiuto durante tutte le fasi del processo, assicurando la possibilità di individuare, in ogni momento, la posizione di ogni rifiuto presente in impianto;
 4. di documentare, mediante apposite registrazioni/annotazioni, le varie fasi del percorso dei rifiuti in impianto, esplicitando i flussi in ingresso ed in uscita.
36. Il sistema di tracciabilità interna dovrà sempre tener conto dell'accorpamento dei rifiuti per la formazione di carichi omogenei, in termini di incrementi a formare i carichi in uscita. Dovrà inoltre dare evidenza dei carichi e degli scarichi e delle movimentazioni dei rifiuti provenienti da attività di microraccolta sul territorio e dalle operazioni di pre-trattamento.
37. L'Autorità Competente si riserva di richiedere ulteriori modifiche o integrazioni al sistema di tracciabilità dell'Azienda, sulla base degli esiti dei sopralluoghi periodici che verranno effettuati in impianto e della conseguente verifica della piena efficacia del sistema.
38. Il sistema di tracciabilità interna dei rifiuti dovrà essere compilato e verificato dal responsabile dell'impianto.

39. Entro il 31 marzo di ogni anno dovrà essere inviata all'ufficio rifiuti, scarichi e bonifiche della Direzione Ambiente della Città Metropolitana di Genova ed all'Arpal, una relazione tecnica contenente:
- 1) gli interventi di manutenzione effettuati per il mantenimento e la conservazione dell'impermeabilizzazione della pavimentazione del piazzale interno dell'insediamento;
 - 2) i quantitativi annui per ogni CER movimentato (t/anno);
 - 3) eventuali disservizi o spandimenti di rifiuti derivanti da situazioni accidentali in fase di movimentazione, stoccaggio, selezione, cernita dei rifiuti, con indicazione delle azioni adottate per il ripristino;
 - 4) gli interventi di manutenzione e taratura periodica dei sistemi di pesatura dei carichi in ingresso ed in uscita (vedasi p.to 16).
40. I rifiuti non pericolosi aventi codice a specchio dovranno essere corredati da certificato analitico fornito da ciascun produttore in occasione del primo conferimento di rifiuti presso l'impianto Ecologital Maneco S.r.l. che andrà aggiornato almeno con frequenza annuale (dalla data di emissione del certificato analitico), o in caso di modifiche al ciclo produttivo di provenienza, incluse le modifiche di sostanze impiegate nei cicli produttivi da cui hanno origine i rifiuti. L'analisi chimica di caratterizzazione del rifiuto dovrà essere finalizzata ad escludere la pericolosità del rifiuto stesso. A tal fine, dovranno essere ricercati i parametri analitici maggiormente significativi sulla base dell'origine del rifiuto e del suo impiego in altri cicli produttivi. Per i rifiuti per i quali risulta tecnicamente impossibile l'effettuazione di campionamento ed analisi, questa potrà essere sostituita da un'analisi merceologica di caratterizzazione. Detta analisi merceologica dovrà contenere una descrizione di dettaglio dell'attività che ha generato il rifiuto, con l'indicazione precisa della composizione e delle caratteristiche specifiche del rifiuto, incluse informazioni dettagliate sulla non pericolosità ed i motivi che non consentono l'esecuzione dell'analisi chimica.
41. I certificati analitici relativi alle analisi di caratterizzazione dei rifiuti, timbrati e firmati da chimico iscritto all'Albo professionale, devono contenere almeno i seguenti elementi: l'indicazione di chi ha effettuato il campionamento (produttore o addetto al laboratorio e metodica adottata) il cui verbale dovrà essere redatto in conformità alla norma tecnica UNI 10802:2013; denominazione precisa del rifiuto (non solo quella del CER); esauriente descrizione del rifiuto (aspetto, colore, esame organolettico, omogeneità o meno, etc.); la determinazione dei parametri rilevati sia ai fini della classificazione che dello smaltimento/recupero; l'indicazione dei metodi analitici usati; i limiti di concentrazioni applicabili al caso, le frasi di rischio applicabili alle sostanze. Il giudizio di classificazione dovrà contenere (ad es. in base alle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo che ha prodotto il rifiuto) il motivo per cui sono stati selezionati i parametri analizzati e a quali sostanze si è fatto riferimento per decretare se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso.
42. Sono esclusi dall'obbligo di verifica analitica preventiva al ricevimento del carico in impianto, tutti i rifiuti non pericolosi aventi codice a specchio conferiti all'impianto Ecologital Maneco S.r.l. da un produttore in quantità annue inferiori a 2000 kg (per ogni singolo CER), in un'unica o più soluzioni. In caso di superamento non programmato della soglia sopra citata di 2.000 kg dovrà essere eseguita la verifica analitica sul carico, già conferito in impianto, che ha determinato tale superamento. In attesa degli esiti delle analisi, il rifiuto dovrà essere collocato su un'apposita area "Rifiuti in analisi" prima del definitivo avvio alle attività di smaltimento/recupero, oppure direttamente sull'area di stoccaggio definitivo, con opportuna identificazione e con la dicitura "rifiuti in analisi", mantenendolo separato dagli altri rifiuti.
43. Per rifiuti non pericolosi definiti con codice a specchio derivanti sempre dalla medesima attività, anche se svolta da soggetti diversi, potrà essere valutata l'esenzione dall'obbligo di analisi finalizzate al giudizio di non pericolosità, sulla base di studi specifici che Ecologital Maneco S.r.l. dovrà presentare alla Città Metropolitana di Genova. Tali studi dovranno contenere elementi analitici e valutativi volti ad attestare la costanza nel tempo

nell'attribuzione del giudizio di non pericolosità al medesimo rifiuto su un trend significativo di dati in termini numerici (almeno 10 analisi eseguite in un arco temporale non inferiore a 3 mesi). L'Autorità competente provvederà a dare o meno il suo assenso allo studio proposto.

44. Qualora non sia possibile avere un'analisi preventiva, come nel caso di pronto intervento, le verifiche analitiche di alcuni parametri chiave (a mero titolo di esempio: pH, COD, contenuto di acqua mediante Karl Fisher, valutazione dei sedimenti e delle sostanze surnatanti mediante centrifugazione, idrocarburi leggeri e pesanti, IPA, BTEX, metalli pesanti, ecc) e per i solidi (idrocarburi leggeri e pesanti, IPA, BTEX, metalli pesanti, ecc) dovranno essere effettuate prima dello stoccaggio definitivo del rifiuto in impianto, fatta salva la possibilità di isolare il carico in uno scarrabile ad hoc su di un'area denominata "rifiuti in analisi" (sia liquidi che solidi), in attesa dei risultati analitici. Al ricevimento delle analisi di ricevibilità del rifiuto da parte di Ecogital Maneco S.r.l., si procederà all'omologa immediata del rifiuto.
45. In ogni caso, per le situazioni inerenti interventi in emergenza e la conseguente rimozione di rifiuti derivanti da eventi accidentali da parte di Ecogital Maneco S.r.l., la stessa dovrà garantire:
 - che siano note la provenienza del rifiuto, le modalità di intervento di rimozione, le modalità di prelievo del campione ed il mantenimento in stoccaggio presso l'impianto fin tanto che non venga emesso un certificato analitico attestante le caratteristiche del rifiuto;
 - che venga seguita la procedura di campionamento ed analisi conformi ai requisiti di legge;
 - che l'analisi completa ed ufficiale del rifiuto debba essere in ogni caso prodotta entro 72 ore dalla presentazione del campione al laboratorio d'analisi. Tale referto dovrà consentire di emettere l'omologa definitiva del rifiuto e valutare l'effettiva ricevibilità in impianto.
46. Anche i rifiuti in uscita dall'impianto dovranno essere sottoposti a pesatura i cui risultati dovranno essere stampati e registrati sul registro di carico e scarico rifiuti. Eventuali differenze rilevanti con il peso verificato a destino presso impianti terzi dovranno essere motivate sul medesimo registro. Per i carichi di rifiuti gestiti in mero R13, è considerata sufficiente la pesatura in ingresso.
47. Per i rifiuti in uscita l'Azienda dovrà effettuare analisi chimiche o caratterizzazione merceologica secondo le seguenti modalità:
 - sui tutti i rifiuti per i quali gli impianti di destino richiedono analisi;
 - in occasione di ogni conferimento per i rifiuti classificati come non pericolosi aventi codice a specchio, ad esclusione dei rifiuti in mero R13 nel caso in cui la partita di rifiuti destinata a smaltimento/recupero sia composta da frazioni tutte riconducibili ad omologa e per i quali valgono le analisi in ingresso nei casi previsti dalle prescrizioni precedentemente impartite.
48. I rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione e sottoposti a controllo volumetrico del carico, devono essere conferiti a soggetti autorizzati prioritariamente per il recupero finale o per ulteriori operazioni di messa in riserva o deposito preliminare presso terzi purché venga garantita la tracciabilità delle operazioni.
49. I rifiuti stoccati dovranno essere conferiti a soggetti debitamente autorizzati al recupero o allo smaltimento ad accertarsi che questi siano in possesso dei necessari titoli autorizzativi (autorizzazioni e iscrizioni), richiedendo copia della relativa documentazione.
50. Per altre tipologie di rifiuti eventualmente prodotte dalla Società e non ricomprese nella tabella, la ditta dovrà ottemperare alle condizioni previste all'art. 183, comma 1), lettera bb) del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i..

51. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento del presente Atto dovrà essere consegnata in originale la copia per il soggetto beneficiario della garanzia finanziaria già prestata a favore della Città Metropolitana di Genova, che dovrà essere aggiornata (o esserne costituita una sostitutiva) ad un importo pari a Euro 17.103,60 € (corrispondenti allo stoccaggio istantaneo di 180 m³ di rifiuti non pericolosi e comprensivo di adeguamento ISTAT dell'importo rispetto alle garanzie finanziarie stabilite nell'allegato A della Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 25 del 30.06.2014 in base ai criteri e le indicazioni date con D.G.R. n. 1014/2012) con una delle seguenti modalità:
- i. reale e valida cauzione ai sensi dell'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i.;
 - ii. polizza fideiussoria che preveda l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione e senza eccezioni, con efficacia fino a svincolo da parte dell'Amministrazione beneficiaria.
52. La garanzia finanziaria prestata a favore della Città Metropolitana di Genova, in osservanza alla prescrizione di cui al precedente punto 51), dovrà coprire l'intera durata dell'autorizzazione e sarà svincolabile al termine delle verifiche e valutazione delle condizioni del sito e comunque entro i due anni successivi alla scadenza. Pertanto, il contratto dovrà coprire i 10 anni di autorizzazione più i 2 anni successivi.
53. L'entità della garanzia di cui al precedente punto 51) è stata già ridotta del 40% a seguito del possesso della certificazione del Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001 da parte della Società; la Ditta dovrà inviare tempestivamente alla Città Metropolitana di Genova, ogni attestazione di certificazione di qualità SGA ottenuta, compresi i rinnovi periodici.
54. L'atto costitutivo della garanzia di cui al precedente punto 51), stipulato e consegnato in originale al soggetto beneficiario, ovvero alla Città Metropolitana di Genova – Servizio Tutela Ambientale – Ufficio Rifiuti, Scarichi e Bonifiche, sarà soggetta a verifica di accettabilità da parte della Città Metropolitana di Genova.
55. Il titolare della presente autorizzazione dovrà assicurarsi che la compagnia di assicurazione, presso la quale è stipulato il contratto, permanga negli elenchi delle compagnie abilitate ad operare in Italia per tutta la durata della garanzia, consultando gli elenchi messi a disposizione dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (www.ivass.it).
56. Nel caso in cui la compagnia non risulti più negli elenchi sopra indicati o nel caso in cui il contratto stipulato nel rispetto delle condizioni sopra citate dovesse interrompersi prima della scadenza dell'autorizzazione, per motivi indipendenti dalla volontà del contraente (es. fallimento compagnia di assicurazione, rescissione unilaterale del contratto, ecc.), dovrà esserne data tempestiva comunicazione alla Città Metropolitana di Genova in qualità di soggetto beneficiario. Tale garanzia dovrà essere tempestivamente sostituita o compensata da un nuovo contratto: la presente autorizzazione dovrà considerarsi automaticamente sospesa senza dilazione di termini decorsi 30 giorni dal verificarsi delle situazioni sopra riportate e fino a trasmissione e successiva accettazione formale da parte del soggetto beneficiario della nuova polizza fideiussoria.
57. Dovrà essere mantenuta la polizza assicurativa a copertura di eventuali danni ambientali e danni a terzi derivanti dall'esercizio dell'attività.
58. Dovrà essere comunicato a questi uffici ogni eventuale futura variazione del nominativo del responsabile tecnico delle operazioni di gestione dei rifiuti, corredando la nota con una dichiarazione di accettazione della carica da parte dello stesso incaricato.
59. Ogni modifica, anche non sostanziale, in corso d'opera o di esercizio, dovrà essere oggetto di preventiva comunicazione alla Direzione Ambiente – Ufficio rifiuti, scarichi e bonifiche di

questa Amministrazione secondo le procedure disciplinate dall'art. 35 della L.R. 18/99, in particolare con riferimento a:

- modifiche strutturali
- classificazione dei rifiuti
- modalità e quantità dei rifiuti oggetto di stoccaggio (espresse in m³ istantanei);
- modalità e quantità dei rifiuti oggetto di trattamento (espresse in t/g);
- tipologia di pavimentazione;
- tipologia di copertura delle aree e delle diverse tipologie di rifiuti;
- caratteristiche dei contenitori;
- indicazione delle aree dedicate all'attività oggetto di modifica/integrazione con planimetrie esplicative;
- tempi massimi di stoccaggio;
- eventuali tempi di realizzazione;
- condizioni contenute nel provvedimento autorizzativo e precisazione sul fatto di aver già usufruito o meno di precedenti modifiche non sostanziali.

60. Alla chiusura dell'impianto la Società Ecogital Maneco S.r.l.:

- dovrà assicurare la messa in sicurezza del sito e il ripristino del luogo, compatibile con la destinazione d'uso del sito stesso, in conformità alla normativa vigente;
- dovrà assicurare la rimozione dall'area di tutti i rifiuti presenti;
- dovrà predisporre controlli sulle matrici ambientali potenzialmente suscettibili di contaminazione determinata dall'attività svolta; nel caso la tipologia dei rifiuti stoccati e/o trattati e le condizioni di esercizio dell'attività consentano di escludere la compromissione delle matrici ambientali, dovrà comunque essere relazionato sulle motivazioni alla base di tale conclusione.

61. La Società Ecogital Maneco S.r.l. dovrà comunicare tempestivamente qualunque variazione all'atto costitutivo dell'impresa, nonché ogni modifica relativa alla compagine rappresentativa della Società medesima. In caso di cessione di attività dovrà esserne tempestivamente data comunicazione da parte della Ecogital Maneco S.r.l. e, contestualmente, il subentrante dovrà provvedere a chiedere la voltura dell'autorizzazione, allegando la necessaria documentazione. La Società Ecogital Maneco S.r.l. sarà liberata dagli oneri derivanti dalla presente autorizzazione contestualmente all'esecutività del provvedimento di voltura.

Altresì

DISPONE

- B) di approvare il "Piano di Prevenzione e Gestione relativo alle acque di prima pioggia e di lavaggio" predisposto dalla ditta Ecogital Maneco S.r.l. ai sensi dell'art.9 del Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n.4 "disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne";
- C) di sottoporre la Società Ecogital Maneco S.r.l. in relazione all'approvazione suddetta, al rispetto delle seguenti prescrizioni:
- a) le pendenze di scorrimento delle superfici impermeabili interessate dovranno essere tali da garantire il regolare deflusso delle acque ai sistemi di raccolta e convogliamento

pag. 21/24

- (caditoie, pozzetti, griglie, ecc.). Le pendenze dovranno essere tali da convogliare tutte le acque di dilavamento verso la rete interna, evitando la fuoriuscita delle stesse sulla rete stradale di Via Lungotorrente Secca o nel Torrente Secca;
- b) le pendenze di deflusso della rete di regimazione delle acque meteoriche dovranno essere tali da garantire il regolare recapito delle acque alle vasche di raccolta stagne;
 - c) l'intera rete di captazione e raccolta delle acque meteoriche e di lavaggio (canalette, vasche di raccolta, pozzetti, etc...) dovrà essere tenuta costantemente libera da detriti e perfettamente efficiente;
 - d) la superficie delle aree esposte ad inquinamento dovrà essere mantenuta in buon stato di manutenzione priva di crepe, fessurazioni, buche, ecc., al fine di evitare infiltrazioni negli strati superficiali del suolo di acque contaminate;
 - e) le acque di dilavamento dell'area scoperta, le acque di lavaggio della pavimentazione e le acque di lavaggio ruote dei mezzi, dovranno essere raccolte e smaltite come rifiuto;
 - f) le vasche di raccolta delle acque reflue dovranno essere stagne, prive di ogni tipo di scarico di troppo pieno e/o sistema scolmatore;
 - g) dovrà essere evitata la fuoriuscita delle acque reflue, mantenendo le vasche di raccolta ad un livello tale da consentire la raccolta delle acque reflue e/o di lavaggio. A tale scopo dovrà essere programmato un controllo puntuale ed efficiente del livello delle acque contenute nelle vasche di accumulo;
 - h) le vasche di accumulo dovranno essere periodicamente sottoposte ad operazioni di pulizia mediante rimozione dei fanghi eventualmente depositati sul fondo al fine di garantire sempre una buona capacità di ricezione;
 - i) al fine di ridurre la quantità di liquidi raccolti nelle vasche di accumulo e da smaltire come rifiuti, le acque bianche dei pluviali del capannone e della palazzina uffici dovranno essere convogliate nelle rete pubblica delle acque bianche;
 - m) le acque piovane ricadenti sull'area di distribuzione carburante dovranno essere convogliate alle vasche di accumulo;
 - n) i fanghi e le altre tipologie di rifiuti dovranno essere stoccati in cassoni e/o contenitori stagni o collocati in cassoni scarrabili chiusi o coperti al fine di evitare il dilavamento degli stessi con conseguente contaminazione delle acque e fenomeni di esalazioni moleste;
 - p) l'area interessata direttamente allo stoccaggio dei rifiuti, dovrà essere sottoposta a periodiche operazione di lavaggio e/o pulizia mediante attrezzature manuali e/o meccaniche;
 - q) dovranno essere predisposte delle istruzioni operative relative alla gestione delle acque di dilavamento piazzale ed il personale addetto dovrà essere opportunamente istruito. Tali istruzioni dovranno contenere:
 - la frequenza e le modalità di pulizia e/o lavaggio del piazzale e della rete di regimazione acque;
 - frequenze e modalità dei controlli del livello delle vasche di raccolta;
 - frequenza pulizia delle vasche di raccolta.
 - r) le verifiche sul livello delle acque contenute nelle vasche e le operazioni di lavaggio del piazzale dovranno essere annotate su un registro a fogli non staccabili, numerato a cura della ditta, da tenersi a disposizione in occasione di verifiche delle Autorità di controllo. In alternativa, il registro potrà essere informatizzato con fogli numerati e vistati dalla Città Metropolitana di Genova. *In alternativa, il registro potrà essere informatizzato con fogli intestati e numerati da parte dell'Azienda e vistati dalla Città Metropolitana di Genova. Le registrazioni delle verifiche eseguite dovranno avvenire il giorno dell'intervento, mentre le*

stampe del registro potranno essere effettuate mensilmente per l'archiviazione, o su richiesta dell'autorità di controllo;

- s) dovranno essere presenti e sempre disponibili, idonei materiali assorbenti da impiegarsi in caso di sversamenti accidentali, perdite, incidenti, ecc;
- t) l'area di rifornimento dei mezzi operativi, individuata dalla massima estensione del tubo flessibile dell'erogatore, dovrà essere individuata e delimitata da strisce segnaletiche.

Altresì,

DISPONE

D) di introitare la somma di € 320,00 versati dalla Società Ecologital Maneco S.r.l. secondo il seguente schema:

DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
EN TR ATA	3010002	0	3001624	+	320,00					376	2020		
Note:													
TOTALE ENTRATE:				+	320,00								
TOTALE SPESE:				-									

Infine,

DISPONE

E) di trasmettere il presente Atto, per gli aspetti di rispettiva competenza:

alla Società Ecologital Maneco S.r.l.

alla Regione Liguria

al Comune di Genova

all'ARPAL

all'Albo regionale Gestori Ambientali

alla ASL 3 Genovese

ad ISPRA.

RICORDA

che la Società Ecologital Maneco S.r.l. dovrà provvedere alla adozione e messa in atto di tutti i dispositivi in materia di prevenzione e sicurezza dell'ambiente di lavoro in base alle norme vigenti ed eventualmente secondo le modalità dettate e/o concordate dalla S.C.P.S.A.L. della ASL competente;

che qualora la Società intendesse procedere ad effettuare modifiche non sostanziali allo stabilimento dovrà essere inviata alla Città Metropolitana di Genova preventiva descrizione degli interventi.

Il presente Atto sostituisce integralmente il Provvedimento Dirigenziale n.4535 del 26.07.2010.

La presente autorizzazione, rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. ha validità pari ad anni 10 (dieci), a partire dalla data di emanazione del presente Atto.

Almeno 180 giorni prima della scadenza, la Società Ecogital Maneco S.r.l. dovrà presentare alla Città Metropolitana di Genova istanza di rinnovo (ex articolo 208, comma 12 del D. Lgs. n.152/2006). L'Autorità competente si esprimerà entro la scadenza dell'autorizzazione. In ogni caso, l'attività può essere comunque proseguita fino alla decisione espressa, solo a seguito di estensione delle garanzie finanziarie prestate.

Per quanto non previsto dal presente Atto in tema di gestione dei rifiuti, si rinvia al D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. ed ai suoi provvedimenti attuativi presenti e futuri: resta comunque obbligo dell'Azienda attenersi alle eventuali nuove disposizioni legislative in materia.

Si informa che contro il presente Atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini indicati nel D. Lgs n.104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'Atto.

**Sottoscritta dal Dirigente
(BRUZZONE MAURO)
con firma digitale**